

III. Che nessuno ardisca di levar Piani, cioè far il Dissegno della Pianta della Città, o delle sue Fortificazioni in tutto, o in parte, senza esser munito della permissione del Comando Generale, o dell' approvazione de' Direttori delle Fortificazioni.

IV. Che chi trasgredirà gli Articoli sunnominati, sarà rigorosamente punito, considerando il reato come contrario a quella rispettosa Sudditanza, che devesi alla Maestà Sacra dell' IMPERATORE, e RE NOSTRO graziosissimo Sovrano.

Treviso 23. Gennaro 1798.

(Amalteo Presidente.

Brocchi Aulico Segr.